



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"**

**U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 223/2026

- I.P. 366/2026

Tit./Fasc./Anno 5.3.1.0.0.0/49/2026

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER LE SEDI TERRITORIALI DELLA LOMBARDIA ALL'OPERATORE ECONOMICO EDENRED SRL MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO 11" LOTTO 1 (LOMBARDIA).

**II DIRIGENTE DEL UFFICIO GARE E CONTRATTI PER LA FORNITURA DI
BENI E SERVIZI**

- premesso che:

- ✓ con determinazione dirigenziale n.180 del 9.05.2024 l'IZSLER affidava il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le Sedi Territoriali della Lombardia e per una durata di mesi 24 (a decorrere dalla data di emissione dell'ordine di acquisto) all'operatore economico Pellegrini S.p.A., mediante adesione all'accordo quadro Consip "*Buoni pasto 10*" – lotto 1 (Lombardia) per un importo complessivo presunto pari a € 273.910,00 + Iva al 4%;
- ✓ il programma triennale 2026-2028 degli acquisti di beni e servizi dell'IZSLER, approvato con decreto del Direttore Generale n.218 del 22.10.2025, prevede, fra le altre, la voce di spesa CUI 00284840170202500550 relativa a "*Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le sedi territoriali della Lombardia*", per un importo triennale complessivo pari ad € 330.000,00 (€ 165.000,00 annui), per cui si rende necessario espletare la conseguente procedura di affidamento e, a tal fine, l'incarico e le funzioni di Responsabile Unico del Progetto sono state affidate al sottoscritto – Dr. Davide Violato, Dirigente Responsabile dell'U.O. Provveditorato Economato e Vendite - il quale con nota prot. n.7656 del 8.4.2026 ha attestato l'assenza di qualsivoglia ipotesi di conflitto di interessi e/o incompatibilità;

- ricordato che - ai sensi della vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica (cfr., in particolare, art.1, comma 449, l. 296/2006; art.15, comma 13, lett. d), d.l. n.95/2012; d.m. 22 dicembre 2015) - per la categoria merceologica in questione (buoni pasto – servizi sostitutivi di mensa) - gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi mediante il ricorso alle convenzioni delle centrali regionali di riferimento o, in mancanza, di Consip. In assenza, sussiste l'obbligo – per detti Enti - di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalle centrali regionali di riferimento (cfr. "*Tabella Obblighi Facoltà – Strumenti del programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A.*", aggiornata al 07.03.2024 <https://www.consip.it/media/approfondimenti/tabella-obblighi-facolta-per-gli-acquisti-di-beni-e-servizi>);

- rilevato che:

- ✓ non risultano convenzioni attive per la categoria merceologica in questione stipulate da centrali di riferimento regionali a cui l'IZSLER è abilitata (ARIA S.pa. e Intercent-ER);
- ✓ dal 15.10.2025 è attivo l'Accordo quadro Consip “*Buoni pasto II*” - Lotto 1 (Lombardia)- per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale per tutte le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio nazionale, per la durata massima di 24 mesi;

- ricordato che:

- ✓ ai sensi dell'art.5, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*” – convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n.135 - “*A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 Euro*”;
- ✓ ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale applicabile al comparto “*Sanità*” (art. 29 CCNL integrativo del 20/09/2001 e art. 4 CCNL del 31/07/2009) [...].il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto”;

- considerato che:

- ✓ il Lotto 1 (Lombardia) dell'Accordo Quadro Consip “*Buoni pasto II*” ha avuto due operatori economici aggiudicatari con il seguente ordine di graduatoria:
 - 1° Pellegrini S.p.A. che ha offerto uno sconto del 11,84 %
 - 2° Edenred S.r.l. che ha offerto uno sconto del 12,93 %;
- ✓ ai sensi del predetto Accordo Quadro “** per i lotti 1, 7 e 9 la predisposizione dell'Ordine da parte delle singole Amministrazioni contraenti dovrà avvenire in favore del Fornitore che si è posizionato primo nella graduatoria fino ad esaurimento del massimale della relativa quota e successivamente man mano in favore degli altri Fornitori presenti in graduatoria*”;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 223/2026 - I.P. 366/2026

- verificato che, alla data odierna, la prima quota a disposizione delle Amministrazioni relativamente al Lotto 1 affidata a Pellegrini S.p.A. risulta esaurita, per cui l'approvvigionamento di buoni pasto è da effettuarsi tramite l'operatore economico Edenred S.r.l., secondo in graduatoria;
- ritenuto pertanto di procedere all'affidamento a favore dell'operatore economico Edenred S.r.l. del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le sole sedi territoriali periferiche dell'IZSLER ubicate sul territorio di Regione Lombardia, mediante adesione all'Accordo Quadro Consip "*Buoni pasto II*" - Lotto 1 (Lombardia) per la durata massima consentita di mesi 24;
- ritenuto utile precisare in questa sede quanto di seguito riportato:
 - ✓ il fornitore provvederà a consegnare a ciascuna Unità approvvigionante (Sede territoriale della Lombardia) le card che saranno attivate a seguito della prima ricarica dei buoni pasto elettronici;
 - ✓ la consegna delle card dovrà essere effettuata entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della prima richiesta di approvvigionamento;
 - ✓ a seguito di specifico riscontro al fornitore della ricezione delle card, quest'ultimo, entro un giorno lavorativo, formalizzerà l'avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro e ciò farà decorrere i termini per la prima ricarica;
 - ✓ la ricarica delle card, dovrà essere effettuata entro i seguenti termini:
 - in caso di prima Richiesta di Approvvigionamento, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione da parte dell'Amministrazione della "*Conferma di avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro della consegna delle card*" inviata dal Fornitore;
 - nel caso di Richieste di Approvvigionamento successive alla prima, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento;
- precisato altresì che l'importo complessivo presunto - calcolato sulla base del personale assegnato alle sedi Territoriali della Lombardia, per 24 mesi - è così determinato:
$$€ 7,00 \text{ (valore nominale)} - \text{sconto } 12,93 \% = € 6,09 \times 49.000 \text{ (buoni pasto elettronici presunti in 24 mesi)} = € 298.410,00 + \text{Iva e con un contributo a carico di ciascun dipendente pari ad } € 1,218 + \text{Iva};$$
- considerato infine che l'operatore economico affidatario è in possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento degli appalti, così come accertato da CONSIP alla quale competono i relativi adempimenti previsti dall'art. 94 del D.Lgs n. 36/2023;
- ritenuto necessario fissare in 30 giorni il termine per la liquidazione del corrispettivo, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 223/2026 - I.P. 366/2026

- ricordato che l'Amministrazione, per legge, prima di liquidare il corrispettivo, deve verificare che l'affidatario abbia adempiuto agli obblighi di regolarità contributiva nei confronti dei propri dipendenti, attraverso l'acquisizione del DURC;
- dato atto, altresì, che la presentazione della fattura senza la previa necessaria verifica di regolarità delle prestazioni, non determina la decorrenza dei termini per la liquidazione, ai sensi dell'art.4 comma 6 del D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii;
- richiamati:
 - il decreto del Direttore Generale n. 296 del 15.09.2020 avente ad oggetto *“Approvazione del regolamento sul funzionamento dell'istituto della delega di funzioni a favore dei Dirigenti e sui provvedimenti amministrativi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna 'Bruno Ubertini’”*;
 - il decreto del Direttore Generale n.1 del 03.04.2024 avente ad oggetto *la “Conferma dell'attribuzione ai dirigenti della potestà di emanare atti delegati”*;
 - il decreto del Direttore Generale n.34 adottato in data 03.03.2026 avente ad oggetto *“Revisione degli elenchi degli atti delegati”*;

DETERMINA

1°- di affidare il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le Sedi Territoriali della Lombardia e per una durata di mesi 24 (a decorrere dalla data di emissione dell'ordine di acquisto) all'operatore economico Edenred S.r.l., mediante adesione all'accordo quadro Consip *“Buoni pasto 11”* – lotto 1 (Lombardia) per un importo complessivo presunto pari a € 298.410,00 + Iva al 4%;

2° - di precisare che il contratto di fornitura (“appalto specifico”) verrà affidato mediante emissione di ordine diretto di acquisto sul portale www.acquistinrete.it al predetto operatore economico Edenred S.r.l.;

3°- di dare atto che, in considerazione delle percentuali di sconto applicate dall'operatore economico affidatario, il costo di ciascun buono pasto risulta quantificato come segue:

- € 6,09 = [€ 7,00 (valore nominale) – 0,91 (percentuale di sconto applicata per il Lotto 1 al valore nominale, pari al 12,93 %)];

4°- di dare atto che il costo presunto complessivo dell'intera fornitura risulta quantificato come segue:

- € 6,09 x 49.000 (buoni pasto elettronici presunti in 24 mesi per i dipendenti delle sedi territoriali periferiche della regione Lombardia) = € 298.410,00 + Iva;

5° - di dare atto che l'onere di spesa derivante dal presente provvedimento - quantificato in via meramente presuntiva, in quanto variabile in relazione al numero dei dipendenti effettivi in servizio presso le sedi territoriali interessate e alle presenze elaborate mensilmente – sarà imputato quota parte sulle competenti voci di conto del Bilancio dell'Ente per gli Esercizi di competenza, fermo restando il contributo da parte di ciascun dipendente pari ad un quinto del costo unitario del pasto (€ 1,218).

Brescia, 20/04/2026

Il Dirigente responsabile
VIOLATO DAVIDE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' (Decreto legislativo n.82/2005 e s.m.i)